

## **STATUTO**

### **"CONSORZIO ITALIANO BIGLIETTERIE AUTOLINEE" IN BREVE "C.I.B.A."**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA FLAVIO DOMIZIANO  
9

Numero REA: RM - 1004802

Codice fiscale: 07018241005

Forma giuridica: CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

#### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2005 - Statuto completo .....	2
--	---

3) di confermare quale organo amministrativo per la durata di tre anni l'attuale Consiglio di Amministrazione composto dai signori:

- CARLOMAGNO MARIO ROCCO, PRESIDENTE;
  - CONTRI MAURO, CONSIGLIERE;
  - BAGGIANI CARLO, CONSIGLIERE,
- come sopra identificati.

Null'altro essendoci a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 18,45.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al componente ed agli intervenuti che lo approvano.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, consta questo atto di due fogli scritti su pagine intere sette e parte dell'ottava.

Firmato:

MARIO ROCCO CARLOMAGNO  
MARIO SCATTONE (NOTAIO)

Allegato "A"

Rep. N. 36309

Racc. N. 9940

## STATUTO C.I.B.A.

### Articolo 1

#### **Denominazione**

E' costituito fra imprese esercenti trasporti di linea nazionali e internazionali di viaggiatori un Consorzio con attività esterna, ai sensi dell'articolo 2612 e seguenti del codice civile, denominato "Consorzio Italiano Biglietterie Autolinee", in breve C.I.B.A.

### Articolo 2

#### **Sede e durata**

Il Consorzio ha sede legale in Roma; con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere mutata la sede e potranno essere istituite filiali, rappresentanze, uffici e agenzie in tutto il territorio nazionale.

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o ridotta dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze ivi richieste. Sono fatti salvi i casi di scioglimento previsti dal presente statuto e dalla legge.

### Articolo 3

#### **Oggetto**

Il Consorzio ha per oggetto la detenzione di immobili da destinare ad attività di biglietterie autolinee, servizio prenotazioni ed informazioni ed ogni altra attività connessa, relative alle linee di pertinenza delle imprese aderenti al Consorzio. L'eventuale gestione da parte del Consorzio, sia in forma diretta che indiretta, dei servizi di cui sopra, alla luce delle situazioni di concorrenza esistenti fra le autolinee di alcuni consorziati dovrà avvenire sulla base dei principi di trasparenza ed imparzialità, che si esplicheranno, ove logisticamente possibile, mediante forme di operatività autonoma.

### Articolo 4

#### **Consorziati**

Possono essere soci del Consorzio le imprese che esercitano autoservizi di linea per il trasporto di persone.

L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta diretta al Presidente del Consorzio, nella quale l'istante dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza della disposizioni statutarie e regolamentari e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle nella loro integrità.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione previa comunicazione del Presidente a ciascun consorziato per l'eventuale manifestazione di non gradimento che, se esperita, determinerà il non accoglimento dell'istanza. La manifestazione del non gradimento è fatta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

#### Articolo 5

##### **Associati**

Fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4, primo comma, la partecipazione al Consorzio può avvenire in qualità di associati quando si intende usufruire esclusivamente dei servizi offerti dal Consorzio.

Alle imprese associate non è riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee e la partecipazione all'organo amministrativo.

La domanda di partecipazione al Consorzio in qualità di impresa associata è diretta al Presidente del Consorzio, nella quale l'istante dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza della disposizione statutaria e regolamentare e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle nella loro integrità.

Sulla domanda di associazione al Consorzio delibera all'unanimità il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le imprese controllate da imprese consorziate per le quali l'adesione in qualità di associate, ove ne venga fatta richiesta, spetta di diritto.

In caso di trasformazione del rapporto consortile da impresa associata a consorziata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ultimo comma. Articolo 6

##### **Obblighi e responsabilità**

Le imprese consorziate e associate si obbligano alla stretta osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi statuari. Si obbligano, altresì, all'adempimento puntuale delle obbligazioni derivanti dall'attività consortile, ivi compreso il pagamento dei contributi di cui all'articolo 17.

Le imprese consorziate sono direttamente responsabili, anche patrimonialmente, dei servizi e le strutture ricevute in affidamento dal Consorzio, sono altresì responsabili nei confronti del Consorzio, dei consorziati e dei terzi per fatti conseguenti la gestione delle singole attività commerciali.

Le imprese consorziate non sono obbligate ad avvalersi dei servizi e delle strutture consortili; è espressamente consentito affidare a terzi la vendita dei propri biglietti ovvero provvedere autonomamente purché, in questa seconda ipotesi fuori dalle strutture immobiliari dove operano le biglietterie del Consorzio.

Le modalità di gestione dei servizi consortili e le responsabilità sono individuate da apposito regolamento interno.

#### Articolo 7

##### **Recesso, esclusione, subentro**

Le imprese consorziate o associate hanno facoltà di recedere dal Consorzio in qualsiasi momento.

Il recesso deve essere comunicato al Presidente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed ha effetto dopo tre mesi dal ricevimento della comunicazione,

rinunciando a qualsiasi diritto nei confronti del Consorzio stesso e facendosi carico delle spese di propria pertinenza fino al momento dell'effettivo recesso, nonché di tutte le altre spese relative alle operazioni di recesso. L'impresa può essere esclusa dal Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata per iscritto dal Presidente entro quindici giorni dalla delibera medesima, qualora:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio o sia sottoposta a procedure concorsuali;
- divenga inadempiente agli obblighi sanciti dallo statuto, dal regolamento, dalle delibere degli organi consortili o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o alle imprese partecipanti;

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente capoverso, l'impresa receduta od esclusa risponde degli eventuali danni ed oneri di qualsiasi natura conseguenti.

Il recesso o l'esclusione non libera l'impresa uscente dal corrispondere i contributi dovuti in base all'articolo 17, per i quali il Consorzio ha facoltà di procedere al recupero forzoso. Il rappresentante dell'impresa receduta o esclusa decade da ogni carica o funzione rivestita nel Consorzio.

In caso di trasferimento d'azienda per morte del titolare, il rapporto consortile prosegue tacitamente con gli eredi, salvo che questi non manifestino il recesso. Analogo criterio vale in caso di cessione dell'azienda per atto tra vivi ai familiari indicati all'art. 230- bis del codice civile. Nei casi di trasferimento d'azienda o di suo ramo, diversi da quelli del comma precedente, l'acquirente subentra nel contratto consortile, nella situazione di fatto e di diritto del cedente a condizione che:

- sia in possesso dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- la relativa deliberazione dell'Assemblea ordinaria sia adottata con le maggioranze richieste in prima convocazione.

La deliberazione relativa all'esclusione dal Consorzio o, nel caso di trasferimento d'azienda o di ramo aziendale, alla non ammissione del subentrante, può essere impugnata solo con ricorso ad un arbitro di cui all'articolo 18.

#### Articolo 8

#### **Organi del Consorzio**

Sono organi del Consorzio:

1. L'Assemblea;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Presidente;
4. Organo di controllo (eventuale).

#### Articolo 9

#### **Assemblea**

L'Assemblea è composta da rappresentanti delle imprese consorziate. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i consorziati. Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione ;  
(espressione "gruppo Carlomagno", "gruppo Lazzi", "gruppo Contri")

- b) eleggere i componenti dell'Organo di controllo;
- c) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) approvare il regolamento interno del Consorzio;
- e) deliberare sulle modificazioni del presente statuto e su qualsiasi altro argomento riservato per legge e per statuto alla sua competenza.

#### Articolo 10

##### **Diritto di voto**

Ciascuna impresa consorziata ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare nell'Assemblea, con un atto scritto di delega da un altro consorziato, purché non sia un componente dell'Organo amministrativo o di controllo.

Il diritto di voto è esercitato dalle imprese in regola con gli obblighi consortili.

#### Articolo 11

##### **Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza può avvenire a mezzo comunicazione fax, posta elettronica, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione purché sia accertato il ricevimento da parte del consorziato.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il giorno e l'ora, la sede stabilita per la prima e per la seconda convocazione. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno, ma con orario successivo, della prima convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un componente designato del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati tanti consorziati che raggiungano almeno il 50% più uno dei voti. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati. L'Assemblea in seconda convocazione delibera validamente con la presenza o rappresentanza di un numero di consorziati che raggiungano almeno 1/3 dei voti. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati. L'Assemblea riunita per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento del Consorzio e sulla nomina e poteri dei liquidatori, può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti consorziati che raggiungano i 2/3 dei voti e, in seconda convocazione, il 50% più uno dei voti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e messi a disposizione dei consorziati per visione o per estratti.

Le imprese associate possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

#### Articolo 12

##### **Decisioni mediante consenso espresso per iscritto**

L'organo amministrativo può deliberare di assumere determinate decisioni mediante consenso espresso per iscritto, ad eccezione di quelle per le quali l'articolo 2479 del codice civile, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga - con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica certificata - il consenso a una data decisione espresso in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale dai consorziati che complessivamente rappresentino la quota necessaria per formare la maggioranza richiesta.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto esclusivamente dei consensi pervenuti alla società in ordine a una data decisione nello spazio temporale di 15 giorni. Il consorzio può revocare il proprio consenso a una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai revisori contabili, e trascritta nel libro delle decisioni dei consorziati, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il fondo consortile rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei consorziati favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta al Consorzio e recante l'espressione della volontà dei consorziati in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente all'espressione di consenso per l'adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

#### Articolo 13

### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre componenti, compreso il Presidente, ciascuno espressione rispettivamente del "Gruppo Lazzi", del "Gruppo Carlomagno" e del "Gruppo Contri".

Tra i consiglieri nominati vengono eletti a cura del Consiglio stesso, che vi provvede in occasione della sua prima riunione, il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, salvo che il Presidente non venga nominato direttamente dall'Assemblea.

Il componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni o per un diverso periodo stabilito dall'Assemblea o fino a revoca da parte dell'assemblea anche senza giusta causa. La revoca coinvolge tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

#### Articolo 14

### **Funzionamento e poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta lo ritiene necessario il Presidente o quando ne fanno richiesta gli altri due componenti. La convocazione avviene a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo fax, posta elettronica, almeno 3 giorni prima, purché sia accertato il ricevimento. Per la validità

della riunione è necessaria la presenza di almeno due dei componenti e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Spetta ad esso, tra l'altro, la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo, la determinazione e l'inquadramento del personale da assumere, l'irrogazione di penali ai consorziati, la predisposizione di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la predisposizione dei regolamenti interni e relative modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e quant'altro non sia deferito per legge o per statuto all'Assemblea. La responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione è regolata dalle norme del codice civile in tema di mandato.

Al Consiglio spettano gettoni di presenza, il cui ammontare sarà annualmente stabilito dall'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio e sarà ripartito con deliberazione del Consiglio fra i membri che lo compongono.

#### Articolo 15

##### **Presidente**

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti salvo che non venga nominato dall'assemblea in sede di elezione del Consiglio; dura in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea, anche senza giusta causa. Al Presidente è attribuito il compito di:

- rappresentare il Consorzio ad ogni effetto di legge e di statuto;
- presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- adempiere agli incarichi espressamente delegati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più componenti parte dei compiti e delle funzioni di sua competenza.

#### Articolo 16

##### **Organo di Controllo**

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria può essere istituito o revocato l'Organo di Controllo contabile e legale, composto da uno o più componenti riuniti in Collegio scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili. L'Organo di Controllo dura in carica un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio deve controllare la gestione amministrativa del Consorzio e assicurarne il buon andamento; deve altresì vigilare sulla regolare tenuta della contabilità e sull'adempimento degli obblighi di natura legale, contabile, fiscale, previdenziale e contrattuale che fanno capo al Consorzio. Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un'indennità di carica la cui misura è stabilita dall'Assemblea ordinaria in occasione della nomina o rinnovo. In assenza dei revisori contabili, ciascun consorziato ha diritto di controllare l'operato contabile del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e di richiedere, a proprie spese, estratti dei registri e dei libri sociali.

#### Articolo 17

##### **Fondo Consortile**

Il fondo consortile è costituito dai contributi di ingresso, dai contributi ordinari e dai contributi straordinari.

Il contributo di ingresso è versato da ciascuna impresa all'atto dell'entrata nel Consorzio, esso è fissato in euro 3.000,00 (tremila/00) e può essere periodicamente adeguato dall'Assemblea ordinaria su indicazione del Consiglio di Amministrazione.

Il contributo ordinario è versato annualmente da ciascuna impresa a titolo di ripiano disavanzo di gestione, il suo importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Il contributo straordinario è versato da ciascuna impresa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora si rendessero necessarie reintegrazioni o incrementi del fondo consortile.

#### Articolo 18

##### **Clausola arbitrale**

Ogni controversia fra i consorziati o associati e fra costoro e il Consorzio, relativa all'interpretazione e applicazione dello statuto, del regolamento, ovvero alle deliberazioni degli organi consortili, deve essere deferita esclusivamente ad un arbitro, o più arbitri, designati dal Presidente della CCIAA competente per territorio su istanza della parte più diligente.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notificherà alle parti interessate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il testo dei quesiti da sottoporre all'arbitro. Copia di tale comunicazione dovrà essere inviata al Consorzio. Nei venti giorni successivi la controparte ha diritto di proporre altri quesiti. L'arbitro giudica inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedure. L'esito della controversia è comunicato alle parti dal Presidente del Consorzio con lettera raccomandata.

#### Articolo 19 **Esercizio amministrativo e bilancio**

L'esercizio amministrativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

La situazione patrimoniale redatta, a cura del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2615 del codice civile sarà depositata nei termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente e verrà successivamente sottoposta all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, ove se ne ravvisi la necessità per una pianificazione dell'attività, predispone un bilancio di previsione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. In considerazione degli scopi del Consorzio, che escludono ogni fine di lucro, i partecipanti rimborseranno annualmente al Consorzio stesso tutte le spese del suo funzionamento, così come previsto dall'articolo 17 del presente statuto, in modo che la gestione si chiuda sempre in pareggio. E' comunque vietata qualsiasi distribuzione di utili.

#### Articolo 20

##### **Modifiche statutarie, scioglimento del Consorzio**

Le modifiche allo statuto, la proroga della durata del Consorzio o il suo scioglimento anticipato, sono deliberati dall'Assemblea in seduta straordinaria, fatta eccezione per la variazione della sede legale. Il Consorzio si scioglie, oltre che nei casi previsti dall'art. 2611 del codice civile, per impossibilità di funzionamento dell'Assemblea a seguito di dissidi insanabili tra i consorziati. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinando i poteri e il compenso. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione è ripartito in funzione delle quote di partecipazione di ciascun consorziato; nello stesso rapporto sono attribuite le eventuali passività residue.

#### Articolo 21

##### **Regolamento interno**

L'attuazione dello statuto può essere esplicitata da uno o più regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea con le maggioranze richieste in prima convocazione.

Articolo 22  
**Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dallo statuto e dal regolamento interno si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali.

Firmato:

MARIO ROCCO CARLOMAGNO

MARIO SCATTONI (NOTAIO)

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIATA PER USI  
CONSENTITI

ROMA IL

=====

REGISTRATO PRESSO IL 1° UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA

IL 04 luglio 2005

AL NUMERO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, nei termini utili di registrazione